

COMUNE DI.....**CANARO**.....
PROVINCIA DI.....**ROVIGO**.....

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»	
3	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»
4	Scopo delle «sovvenzioni»
5	Carattere delle «sovvenzioni»
6	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»
7	Somministrazione delle «sovvenzioni»
CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»	
8	Soggetti beneficiari dei «contributi»
9	Scopo dei «contributi»
10	Carattere dei «contributi»
11	Procedura per l'assegnazione dei «contributi»
12	Erogazione dei «contributi»
CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»	
13	Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
14	Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti
15	Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
16	Procedure per l'assegnazione degli «ausili finanziari»
CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»	
17	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
18	Scopo della concessione di «vantaggi economici»
19	Natura del «vantaggio economico»
20	Procedure per ottenere il «godimento di un bene comunale»
21	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
22	Riesame delle situazioni in atto
23	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
24	Leggi ed atti regolamentari
25	Pubblicità del regolamento
26	Entrata in vigore
Capo VII	
27	Istituzione Albo
28	Struttura dell'Albo
29	Registrazioni
30	Gestioni e aggiornamento

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessioni di contributi": si intende la corrispondenza di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;

c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall art. 38 della costituzione

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente e della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'articolo 1

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Nota all'articolo 2

Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 38 - 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

5. L'assistenza privata è libera.

CAPO II

CONCESSIONE DI " SOVVENZIONI"

ARTICOLO - 3 - Soggetti beneficiari delle sovvenzioni

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art.2, comma 1, lettera a):

a)- le persone fisiche;

b)- le persone giuridiche;

c)- le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc..... non aventi personalità giuridica la cui attività, oggetto della sovvenzione, abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. I soggetti beneficiari devono essere residenti nel Comune di Canaro o, quantomeno, svolgere la loro attività nell'ambito territoriale.

3. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ARTICOLO - 4 - Scopo delle " sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti,

Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ARTICOLO - 5 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ARTICOLO - 6 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ARTICOLO - 7 - Somministrazione delle "sovvenzioni"

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato

o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati ad grado ai attuazione della iniziativa.

CAPO III

CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

ARTICOLO - 8 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo "2", comma I° - lettera b):

a)- le persone fisiche;

b)- le persone giuridiche;

c)- le Associazioni, i gruppi, i comitati ecc...., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. I soggetti beneficiari devono essere residenti nel Comune di Canaro o, quantomeno, svolgere la loro attività nell'ambito del territorio comunale.

3. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale dovrà essere attestata la inesistenza dei provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ARTICOLO - 9 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo

ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura dalla tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

ARTICOLO - 10 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali:

b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ARTICOLO - 11 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata dalla necessaria documentazione.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ARTICOLO - 12 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionali al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

ARTICOLO - 13 - Finalità di concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui la presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni

3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

ARTICOLO - 14 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

ARTICOLO - 15 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi".

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'Ufficio Assistenza.

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio Comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la Giunta Comunale, su proposta dello Ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

ARTICOLO - 16 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari".

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio Comunale) dalla Giunta Comunale.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'Ufficio Economato. L'erogazione di ausili finanziari quali "Buoni Spesa" a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco, entro il limite massimo di € 50,00 per volta e comunque entro il limite di spesa annua di € 1.000,00;

Il Sindaco adotta la sua decisione nel minor tempo possibile, ordinando l'erogazione del buono attraverso il Servizio Economale;

All'inizio di ogni anno, l'Ufficio dei Servizi Sociali provvederà, con apposita Determina ad impegnare la somma di cui sopra e destinata al rimborso dell'anticipazione dell'Economo;

La Giunta Comunale può, con proprio atto, aggiornare la somma annua destinata a tale intervento

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n.66.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'articolo 13

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

19. (Polizia amministrativa) - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

.....omissis.....

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili, senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155.

.....omissis.....

R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

154 (art. 155 T.U. 1926) - È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'Interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

155 (art. 156 T.U. 1926) - I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Nota all'articolo 14

Codice Civile.

433 (Persone obbligate) - All'obbligo di prestare gli alimenti [2751, n. 7] sono tenuti nell'ordine:

- 1) il coniuge [145, 156];
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [261, 279, 439, 801; l. fall. 47].

Nota all'articolo 16

(D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

23.3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibile le singole prestazioni.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ARTICOLO - 17 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici":

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo "2" - comma I° - lettera d):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc.....non aventi personalità giuridica.

2. I soggetti beneficiari devono essere residenti nel Comune di Canaro o, quantomeno, svolgere la loro attività nell'ambito del territorio comunale.

3. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ARTICOLO - 18 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le

'convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ARTICOLO - 19 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

a.1) La concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;

a.2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;

a.3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

b.1) pubblico trasporto;

b.2) trasporto scolastico;

b.3) mensa;

b.4) attività sportive gestite dal Comune;

b.5) assistenza domiciliare;

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ARTICOLO - 20 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale".

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli Amministratori;

d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare convenzione.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di convenzione di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesta la convenzione.

ARTICOLO - 21 - Procedura per la fruizione di un servizio
senza corrispettivo.

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO - 22 - RIESAME DELLE SITUAZIONI IN ATTO

1. Entro mesi sei dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

ARTICOLO - 23 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati.

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

ARTICOLO - 24 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti Comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO - 25 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO - 26 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

- ART. 27 - ISTITUZIONE ALBO

E' istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

- ART. 28 - STRUTTURA DELL'ALBO

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le rogazioni;

- ART. 29 - REGISTRAZIONI

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze;

- ART. 30 - GESTIONE E AGGIORNAMENTO

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal regolamento stesso.